



Comune di Borgo Ticino

Area Amministrazione

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

346

Numero
Reg. Sett.

103

26/11/2020

OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LIQUIDAZIONE AVV. ANDREA SPERANZONI.

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 26/11/2020 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA – LIQUIDAZIONE AVV. ANDREA SPERANZONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto di citazione a giudizio del 10 dicembre 2011 Ernst Wadenpfohl ex militare tedesco graduato appartenuto al Reparto Mek 80 veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale militare di Verona per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata “perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate del Terzo Reich di Germania, nemiche dello Stato italiano, quale militare con funzioni di comando con il grado di Sottotenente di Vascello della riserva in servizio all'80° reparto d'assalto della marina Mek 80, operando in concorso con altri militari appartenenti ad altri reparti dell'esercito del Terzo Reich di Germania, secondo la sua specialità, qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque rafforzando i concorrenti nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del Comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque sempre aderendo al programma criminale, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra ed anzi nell'ambito e con finalità di ampie operazioni punitive contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di dodici privati cittadini italiani che non prendevano parte alle operazioni militari” a Borgo Ticino (Novara) il 13 agosto del 1944;
- il 15 maggio 2012 in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento n. 392/10 RGNR n. 21/12 RG Dib. l'Ente pubblico territoriale Comune di Borgo Ticino esercitava l'azione civile nei confronti del summenzionato imputato;
- la legittimazione del Comune di Borgo Ticino poggiava il proprio fondamento giuridico sulla giurisprudenza di legittimità e di merito via via consolidatasi in materia di crimini di guerra (Trib. Mil La Spezia sent. 10.10.2006 *Milde e altri*, Trib. Mil. Verona sent. 6.07.2011 *Winkler e altri*, Cassazione sez. I^a, sent. 8.11.2007 *Sommer e altri*, Cassazione Sez. I^a sent. 17.12.2008, *Milde e altri*) “trattandosi di ente sul cui territorio i fatti di reato si sono verificati rappresentativo dei diritti dei cittadini ivi residenti e quindi danneggiato in relazione alle sofferenze sopportate dalla popolazione” (sent. n. 91/12 Trib. Mil. Verona, p. 3);
- all'esito del processo, l'imputato Ernst Wadenpfohl, all'epoca dei fatti Sottotenente di Vascello della riserva appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (Mek 80), veniva condannato alla pena dell'ergastolo e successivamente ne veniva dichiarata l'intervenuta morte.
- La ricostruzione investigativa condotta dagli organismi requirenti militari e quella emersa anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentivano di concludere che il Wadenpfohl era inserito in un ruolo di vertice nel Mek 80 e che la catena di comando di cui faceva parte era intranea all'Esercito tedesco; infatti dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali assunte “risultava con certezza che al momento dei fatti era presente a Castelletto Ticino il Comando d'Impiego e addestramento sud istituito e comandato dal tenente di Vascello Heinz Schömburg con due sedi per l'addestramento degli uomini: una a Sesto Calende e l'altra a Stresa” e che “a Castelletto Ticino era insediato anche l'80° reparto

di assalto della Marina (Mek 80) comandato dall'aprile 1944 dal ten di Vascello Waldemar Krumhaar” e “per le operazioni antipartigiane il Mek 80 dipendeva dal Comandante delle Unità tedesche impiegate nella lotta contro i banditi ossia dal Generale delle SS e della Polizia Willy Tensfeld con sede a Monza che a sua volta era sottoposto al Comando del Generale Wolff della Polizia tedesca in Italia” (pp. 26-27 sent. n. 91/2012).

- che a seguito della pronuncia di primo grado al Comune di Borgo Ticino veniva riconosciuta una provvisoria di euro 30.000 (trentamila) e veniva stabilito il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente medesimo da liquidarsi in separata sede;
- all'epoca del processo nei confronti di Ernst Wadenpfehl pendeva già avanti la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja la questione relativa alle sentenze italiane in materia di crimini di guerra/crimini contro l'umanità che avevano derogato al principio di immunità giurisdizionale degli Stati (*caso Ferrini* e *caso Milde*) e successivamente interveniva la sentenza della sovraccitata Corte del 3 febbraio del 2012 in materia di *Immunità giurisdizionale degli Stati* recepita in seguito dalla legge dello Stato n. 5 del 14 gennaio 2013;
- tale contenzioso internazionale che contrapponeva la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania escludeva la possibilità di citare in giudizio in veste di responsabile civile la Repubblica Federale di Germania garantendo così il credito dell'imputato Ernst Wadenpfehl;
- contro tale sentenza e la legge n. 5/13 veniva tuttavia sollevata questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale mediante la sentenza n. 238 del 2014 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, e dichiarava non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze;
- a seguito della pronuncia della sentenza n. 238 del 2014 da parte della Corte costituzionale, veniva ristabilito il diritto di citare in giudizio avanti a un Giudice italiano la Repubblica Federale di Germania, anche in forza della giurisprudenza interna via via consolidatasi prima della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012;

TENUTO CONTO:

- che con deliberazione G.C. n. 62 in data 11.04.2017 si è provveduto ad individuare negli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec antonellamicele@ordineavvocatibopec.it (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it (CF: NSCRRT73H15A944Q), i legali cui demandare la difesa delle ragioni e dei diritti del Comune di Borgo Ticino quale soggetto

giuridico rappresentante della collettività amministrata e affinché pongano in essere ogni attività utile ad esercitare l'azione civile avanti al Tribunale territorialmente competente nei confronti della Repubblica Federale di Germania;

- che con medesima deliberazione è stato dato ampio mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'assunzione dell'impegno di spesa derivante di € 4.142,96= e riferito al primo grado di giudizio, da imputare in sede di bilancio 2017-2019 già approvato;

CONSIDERATO:

- che con determina n. 129 in data 19.05.2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 4.142,96=, comprensivo di IVA, CPA, spese generali ex art. 13, spese non esenti e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, e riferito agli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec antonellamicele@ordineavvocatibopec.it (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it (CF: NSCRRT73H15A944Q);

VISTA:

- la fattura n. 43 in data 27.10.2020 di € 951,59= da parte dell'Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna G. Marconi n. 9 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W);

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione di detta fattura tenuto conto della prestazione resa;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina;

VISTO l'art. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

- Di **LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, dell'Avv. Andrea Speranzoni, del Foro di Bologna con Studio in Bologna Via G. Marconi n. 9 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W), la somma di € 951,59=, Cassa Avvocati, spese generali, iva e ritenuta d'acconto comprese, in ragione della prestazione resa e dell'obbligazione già divenuta esigibile (I. 314/2020);
- Di **DARE** ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione della somma su indicata, che trova imputazione al capitolo 12400 codifica 1.2.1.103 del bilancio esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Dott. Regis Milano Michele



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrazione nr.103 del 26/11/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno di spesa	2020 314/0	Data: 04/03/2020	Importo: 1.829,75
Oggetto: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				
SIOPE: 1.03.02.11.006 - Patrocinio legale				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale				
Beneficiario: DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO				
Bilancio				
Anno: 2020		Stanziamiento attuale:	61.695,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	33.643,52	
Programma: 2 - Segreteria generale		Impegno nr. 314/0:	1.829,75	
TITOLO: 1 - Spese correnti		Totale impegni:	35.473,27	
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	26.221,73	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2020		Stanziamiento attuale:	9.500,00	
Capitolo: 12400		Impegni gia' assunti:	2.466,33	
Oggetto: SEGRETERIA GENERALE - Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi		Impegno nr. 314/0:	1.829,75	
		Totale impegni:	4.296,08	
		Disponibilità residua:	5.203,92	
Progetto: Assunzione gestione servizi general				
Resp. spesa: DOTT. REGIS MILANO MICHELE				
Resp. servizio: DOTT. REGIS MILANO MICHELE				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 26/11/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684